

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) si applicano esclusivamente ai Carnet ATA o CPD Cina Taiwan e disciplinano le relazioni contrattuali tra l'assicuratore SC, SwissCaution SA (SC), la persona che stipula un'assicurazione ed è titolare di un Carnet ATA o CPD Cina Taiwan (lo Stipulante) e la Camera di commercio (la Camera). Sono riservate le disposizioni obbligatorie del diritto federale.

Art. 1 Oggetto della copertura assicurativa e esclusioni

1. L'oggetto della presente copertura assicurativa cauzionale consiste nel garantire i rischi di perdite pecuniarie della Camera dovute al mancato rispetto da parte dello Stipulante dei suoi obblighi doganali relativi all'utilizzo del Carnet ATA o CPD Cina Taiwan.
2. La domanda di copertura assicurativa da parte dello Stipulante vale come accettazione delle condizioni di utilizzo del Carnet ATA o CPD Cina Taiwan. Lo Stipulante riconosce di essere vincolato da esse.
3. La copertura assicurativa copre un solo Carnet ATA o CPD Cina Taiwan cui è connessa e indissolubilmente legata.
4. In ogni caso, la copertura assicurativa è limitata al massimo al 30% del valore delle merci dichiarate nel Carnet ATA o CPD Cina Taiwan. Sono coperti soltanto gli obblighi doganali relativi alle merci debitamente iscritte nel suddetto Carnet.
5. In questo ambito, SC limita la sua copertura alla presa in carico delle tasse e dei costi doganali conseguenti al mancato pagamento o alla mancata dichiarazione di riesportazione da parte dello Stipulante, pagati per questo motivo in sua vece dalla Camera che ha emesso il Carnet ATA o CPD Cina Taiwan.
6. Tutti gli altri costi sostenuti dalla Camera, segnatamente quelli amministrativi e di riscossione, non sono coperti.

Art. 2 Beneficiario della copertura assicurativa

1. La Camera emittente del Carnet ATA o CPD Cina Taiwan è sola e unica beneficiaria della presente assicurazione.

Art. 3 Certificato di garanzia cauzionale (Certificato)

1. All'accettazione della copertura assicurativa e ricezione dell'integralità del relativo premio, SC emette un Certificato di garanzia per la Camera.
2. Una copia del Certificato, valida come polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) è indirizzata allo Stipulante.
3. Se il tenore del Certificato non corrisponde alla copertura richiesta, lo Stipulante o la Camera ne devono domandare la rettifica entro 10 giorni dalla ricezione del Certificato. In caso contrario, la copertura sarà considerata come accettata nei termini riportati nel Certificato.

Art. 4 Inizio e fine della copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa entra in vigore dalla data di emissione del Certificato.
2. La copertura assicurativa cessa nei seguenti casi:
 - a. SC ha versato alla Camera l'importo assicurato, nei limiti stipulati all'art. 1;
 - b. nei 24 mesi successivi alla scadenza del Carnet ATA o CPD Cina Taiwan, la Camera non ha fatto valere alcuna pretesa contro lo Stipulante in merito alla presente copertura assicurativa.

Art. 5 Pagamento dell'importo della copertura assicurativa

1. SC si impegna a versare alla Camera l'importo ad essa dovuto dallo Stipulante, entro il limite della copertura riportata nel Certificato, unicamente dietro consegna dell'originale di una fattura legata a un caso coperto e debitamente notificato dalla Camera allo Stipulante e di rispettiva un'ingiunzione, con termine di pagamento di 10 giorni spedita per raccomandata e rimasta impagata.

Art. 6 Diritto di ricorso/surrogazione

1. In caso di sinistro, SC è immediatamente e pienamente surrogata nei diritti della Camera e può richiedere allo Stipulante, mediante avviso di pagamento, il rimborso di tutti gli importi versati da SC alla Camera in virtù della presente assicurazione, cui si aggiungono costi amministrativi pari a CHF 100.-.
2. Le presenti valgono come riconoscimento del debito dello Stipulante nei confronti di SC nella misura dell'ammontare dei suddetti importi e spese.
3. Si richiama l'attenzione dello Stipulante sul fatto che qualsiasi pagamento successivo alla ricezione di suddetto avviso di pagamento deve essere indirizzato esclusivamente a SC. In caso contrario, corre il rischio di pagare due volte.
4. Una volta che SC ha liquidato il sinistro alla Camera, quest'ultima non può più far valere alcuna pretesa nei confronti dello Stipulante a questo titolo, ad eccezione dei costi amministrativi non coperti dalla presente assicurazione. Il credito della Camera verso lo Stipulante è ceduto a SC per l'ammontare delle somme versate da quest'ultima alla Camera a titolo di liquidazione del sinistro.
5. Lo Stipulante dichiara espressamente di acconsentire alla sostituzione di parte, ossia che SC si sostituisca alla Camera, nell'ambito di tutte le procedure giudiziarie e/o in esecuzione forzata già pendenti al momento della surrogazione dei diritti e si impegna a rimborsare a SC tutti gli importi da essa pagati a titolo della presente garanzia, cui si aggiungono i costi sostenuti da SC.

Art. 7 Premio

1. Un premio assicurativo unico è calcolato sul valore totale della merce come dichiarata nel Carnet ATA o CPD Cina Taiwan. Tale premio vale per l'intera durata della copertura assicurativa.
2. Il tasso di premio abituale ammonta allo 0,9% del suddetto valore totale. Questo tasso è ridotto allo 0,6% per i membri della Camera.
3. Spetta allo Stipulante giustificare la propria qualità di membro della Camera al momento della domanda di assicurazione per beneficiare del premio ridotto. In caso contrario, sarà applicato il tasso abituale.

Art. 8 Responsabilità

1. La responsabilità di SC e dei suoi collaboratori è esclusa per qualsiasi danno derivante dall'esecuzione, dalla mancata esecuzione o dalla cattiva esecuzione delle presenti CGA, con riserva di colpa grave o di dolo ai sensi dell'articolo 100 cpv. 1 CO.

Art. 9 Protezione dei dati, registrazioni telefoniche

1. SC applica le disposizioni del diritto svizzero in materia di protezione dei dati (LPD). In tale ambito, SC tratta i dati raccolti per diversi scopi: esecuzione del (pre)contratto, controllo di solvibilità, riscossione, liquidazione sinistri, verifica clienti, documentazione delle relazioni con i clienti (esistenti e/o future), calcolo dei premi, valutazione del rischio d'assicurazione, elaborazione di statistiche e attuazione di azioni di marketing.
2. SC ha il diritto di trasmettere i dati non sensibili alle società e alle agenzie generali del Gruppo Mobiliare e alle società affiliate ai fini della presentazione di un'offerta, del trattamento di un sinistro, della valutazione dei rischi e della determinazione dei premi nonché per finalità statistiche.
3. SC può comunicare i dati dei clienti a terzi ai fini del controllo della solvibilità o della riscossione degli insoluti.
4. I dati divenuti inutili sono eliminati da SC nella misura consentita dalla legge.
5. SC è autorizzata a registrare le conversazioni telefoniche, in particolare a fini di controllo qualità e di formazione.

Art. 10 Disposizioni finali

1. SC si riserva il diritto di modificare le presenti CGA in qualsiasi momento.
2. SC si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di copertura assicurativa presentata a sua totale discrezione e senza obbligo di motivazione.

Art. 11 Diritto applicabile e foro

1. I rapporti tra SC, lo Stipulante e la Camera sono soggetti al diritto svizzero. Qualsiasi controversia che potrebbe insorgere in virtù del presente contratto di assicurazione sarà dibattuta esclusivamente davanti ai tribunali competenti della sede sociale di SC, con riserva di ricorso presso il Tribunale federale per i casi previsti dalla legge. SC si riserva il diritto di avviare azioni presso il domicilio/la sede dello Stipulante o della Camera davanti a qualsiasi altro tribunale competente in Svizzera o all'estero. In tal caso, sarà comunque applicabile il diritto svizzero.